



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0006304 /UDCP/GAB/UL del 05/04/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 618 concernente “Trasparenza in materia di attività di controllo e vigilanza sulle attività di formazione autofinanziata”.

In ordine alla interrogazione scritta a firma del Consigliere regionale Nunzio Carpentieri (FDI), si trasmettono gli elementi di riscontro della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili

MP

Il Dirigente dell'Ufficio I
Dott.ssa Jose' Pezza



Direzione Generale per l'Istruzione, La Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

All'Ufficio Legislativo
Dott.ssa Josè Fezza
legislativo.presidente@regione.campania.it
e p.c. Al responsabile della Segreteria dell'Assessore
alla Formazione Professionale
Al Dirigente dell'Ufficio I del Gabinetto
Del Presidente UDCP Staff del Capo di Gabinetto
Al Dirigente dell'Ufficio II del Gabinetto
Del Presidente UDCP -AAGG e Supporto logistico

Oggetto: Riscontro nota 5467 del 24/3/2023 ad oggetto" interrogazione consiliare Reg. Gen. N. 618 del 24.03.2023_prot. 5467/UDCP/GAB del 24/03/2023 – *"trasparenza in materia delle attività di controllo e vigilanza sulle attività di formazione autofinanziata"*

Si riscontra la nota in oggetto e si inoltra , anche in formato word, la risposta all'interrogazione Reg. Gen. N. 618 condivisa con l'Assessore alla Formazione Professionale.

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Direzione Generale per l'Istruzione, La Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si riportano i passaggi procedurali connessi ai punti di attenzione riportati nella suddetta interrogazione.

Preliminarmente va osservato che in ottemperanza al Decreto Dirigenziale n. 4/2021 "*Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sulle attività di formazione autofinanziate*" i controlli possono effettuarsi in tre diversi step procedurali ovvero controllo ex ante, controllo in itinere e controllo ex post.

Tale ultima ipotesi, oggetto di interrogazione, rappresenta la fase conclusiva dell'azione di controllo in quanto funzionale ad accertare la regolarità documentale/amministrativa del corso al fine del rilascio del nulla osta per l'espletamento dell'esame finale.

Nello specifico, il controllo finale si esplica in un controllo totale – attraverso la piattaforma SILF - sul buon andamento del corso e sulla completezza dei set informativi da uploadare al fascicolo di progetto e funzionale alla chiusura del corso. Le possibili contestazioni in questa fase concernono le omissioni documentali il cui processo di verifica si conclude attraverso l'attivazione – sempre attraverso la piattaforma silf – di un "soccorso istruttorio" ovvero di una richiesta di integrazione inoltrata all'Ente e finalizzata a " sanare" eventuali anomalie afferenti carenze documentali prodromiche al successivo rilascio del nulla osta.

Per quanto attiene ai tempi di conclusione delle attività istruttorie tese al rilascio del nulla osta, si applicano i termini di cui ai 30 gg previsti dalla L.241/90, che possono sospendersi ai sensi dell'art 18 c.3 del manuale di cui al DD. 40/2021 che testè recita "*laddove i controlli rilevinò l'omesso/incompleto caricamento di documenti rilevanti ai fini del corretto esercizio dell'attività di verifica, la procedura di rilascio del nulla osta diviene oggetto di sospensione e di comunicazione specifica al soggetto attuatore delle attività formative per il tramite della piattaforma SILF*" pertanto, il rilascio del nulla osta è strettamente legato ai tempi necessari all'ente per esperire il soccorso istruttorio.

Ne consegue che con riferimento ai tempi per l'espletamento dell'esame finale gli stessi possono variare in ragione dei tempi di riscontro/integrazione rimessi all'Ente dunque è ipotizzabile che gli Enti solerti e efficienti possono accedere al nulla osta con tempi brevi di evasione seppur i percorsi formativi risultano conclusi nello stesso arco temporale con riferimento ad enti meno solleciti.

In riferimento al capo circa "*i continui cambiamenti dei manuali.... adottati unilateralmente senza alcun confronto con gli stakeholders ... (cit)*", si precisa che dette attività sono state sempre precedute da incontri con i rappresentanti delle agenzie formative come da ultimo l'incontro tenutosi in data 30.09.2022 al fine di garantire la condivisione delle modifiche intervenute". *Pertanto viene sempre garantita la piena condivisione delle modifiche così come delle eventuali proposte di aggiornamento in itinere provenienti dalla Agenzie.*

E' doverosa invece precisare che il DD 756/22 non ha disposto alcun annullamento del corso per effetto della mancata autenticazione a mezzo spid. Tant'è che la modifica introdotta ha contribuito a regolamentare *in melius* il sistema sanzionatorio con riferimento alla convalida della documentazione afferente l'iscrizione da parte degli allievi al corso che non comporta più, diversamente dall'originaria previsione della sanzione S6, la responsabilità in tali casi anche in capo all' Agenzia Formativa con il divieto "*di avviare edizioni corsuali per la stessa tipologia di percorso su tutto il territorio regionale per un periodo da 2 a 12 mesi*" né tantomeno l'annullamento dei corsi attivati ma sanziona esclusivamente i discenti che hanno fornito dichiarazioni errate o mendaci escludendoli dal corso. Dunque, il DD in oggetto è assolutamente da intendersi come favor in melius per le Agenzie Formative in tali casi esonerate da responsabilità.

In conclusione, l'utilizzo delle news è utilizzato per l'adozione di note aventi contenuto ad indirizzo operativo e/o news caricate direttamente su sistema informativo della DG 50.11.00 così come previsto dall'art. 22 c. 5 del Manuale di cui al DD. 40/2021.

Le modifiche apportate al manuale non si applicano ai corsi già attivati, e dunque in itinere, ma sono riferibili esclusivamente alle edizioni corsuali attivate successivamente alla pubblicazione della news. Pertanto l'efficacia delle disposizioni attuative, contenute nelle news, non sono da intendersi retroattive bensì decorrenti dall'entrata in vigore della modifica e ciò al fine di garantire agli enti la possibilità di programmare correttamente le attività formative senza effetti pregiudizievoli.